



# COMUNE DI GALZIGNANO TERME

PROVINCIA DI PADOVA

**ORDINANZA N. 19 DEL 01-06-2022**

**Ufficio: POLIZIA LOCALE**

**Oggetto: ORDINANZA LIMITAZIONE ACQUA POTABILE PER USI NON ESSENZIALI**

## IL SINDACO

**Vista** la nota dell'ETRA SpA del 26 maggio 2022, prot. n. 6467, in cui fa un'analisi sulla carenza delle risorse idriche nel territorio regionale con livelli di criticità nei bacini del Brenta e del Basso Piave a causa del mancato apporto meteorologico;

**Vista** l'ordinanza del Presidente Regione del Veneto n. 37 del 03 maggio 2022, che dichiara lo stato di crisi idrica su tutto il territorio della Regione del Veneto a seguito delle anomale condizioni meteorologiche e idrologiche;

**Considerato** che alla luce di quanto esposto e visto l'avvicinarsi della stagione estiva, al fine di preservare l'uso potabile della risorsa idrica limitando l'utilizzo dell'acqua potabile per usi non essenziali;

**Visto** l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);

## ORDINA

**dalla data di pubblicazione della presente ordinanza (01 giugno 2022) e fino a nuovo ordine, in tutto il territorio comunale e vietato:**

- 1) L'irrigazione e annaffiamento di orti, giardini e prati ornamentali;**
- 2) Il lavaggio di aree cortilizie e piazzali;**
- 3) Il lavaggio privato di veicoli a motore;**
- 4) Il riempimento di piscine, fontane ornamentali, vasche da giardino;**
- 5) Per tutti gli usi diversi da quelli alimentari domestici e per l'igiene personale.**

Per quanto sopra ordinato:

1. Il personale dell'Ufficio di Polizia Locale controllerà l'esatta osservanza della presente ordinanza.
2. Il responsabile dell'ufficio di Polizia Locale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione;
3. Il personale dell'Ufficio di Polizia Locale, dell'Ufficio Tecnico e gli altri Agenti di Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.
4. A norma dell'art. 3, c. 4 della Legge 07 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo del Veneto.
5. A norma dell'art. 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è questo Ufficio di Polizia Locale. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Regolamento Comunale di Polizia Urbana.

IL SINDACO  
Dott. Riccardo Masin

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO